



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento del 09 luglio 2026*

### **IL COMPENSO DELL'ADVISOR E DEL PROFESSIONISTA NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI: PREDEDUZIONE, DILIGENZA QUALIFICATA ED ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

---

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
ORDINANZE NN. 7005, 2043, 2664 E 2665/2026  
SENTENZA N. 2779/2026**

---

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores

---



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# IL COMPENSO DELL'ADVISOR E DEL PROFESSIONISTA NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI: PREDEDUZIONE, DILIGENZA QUALIFICATA ED ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

## Le pronunce in rassegna

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026 (dep. 24 marzo 2026), n. 7005/2026 - Est. Vella (prededuzione del compenso dell'advisor e consecuzione tra procedure di concordato).
2. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 dicembre 2025 (dep. 8 febbraio 2026), n. 2779/2026 - Est. Crolla (esclusione della prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione del concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII).
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026 (dep. 30 gennaio 2026), n. 2043/2026 - Est. Zuliani (avv. (dovere di consiglio e informazione del professionista ed eccezione di inadempimento).
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026 (dep. 6 febbraio 2026), n. 2664/2026 - Est. D'Orazio (diligenza qualificata dell'avvocato-advisor del concordato).
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026 (dep. 6 febbraio 2026), n. 2665/2026 - Est. D'Orazio (diligenza qualificata del commercialista-advisor e onere della prova sull'esatto adempimento).

## Il tema comune

*Le cinque decisioni, rese dalla medesima Sezione in un arco temporale ravvicinato, delineano un quadro sistematico sul trattamento del credito del professionista (advisor legale o contabile) che assiste il debitore nell'accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Due sono le direttrici. Sul piano del rango del credito, la Corte ribadisce la natura eccezionale e di stretta interpretazione della prededuzione, subordinandola alla concreta consecuzione funzionale tra procedura assistita e successivo fallimento e, nel vigore del Codice della crisi, alla tassatività delle ipotesi tipizzate. Sul piano dell'an del credito, la Corte precisa i confini della diligenza professionale esigibile e il riparto dell'onere della prova a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal curatore: l'advisor - tanto l'avvocato quanto il commercialista - risponde secondo il paradigma della responsabilità contrattuale qualificata ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.*

## I principi di diritto

### A. La prededuzione del credito del professionista: presupposti e limiti

#### 1. Consecuzione, funzionalità e apertura della procedura (n. 7005/2026)

In continuità con l'indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 42093/2021), la Corte ribadisce che il credito del professionista incaricato per l'accesso alla procedura concordataria è prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento solo se la prestazione - anteriore o posteriore alla domanda ex art. 161 l. fall. - sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito, alle finalità della procedura minore, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. Ne discende che la mera unicità della crisi d'impresa non basta: occorre una relazione di stretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.

Nella specie, l'incarico di due diligence era stato svolto ai fini di una domanda proposta a un tribunale rivelatosi incompetente, mai aperta e priva di trasmissione degli atti al giudice competente; la successiva ed autonoma domanda, sfociata poi nel fallimento, si era fondata su una nuova due diligence. La sequenza «tribunale incompetente - tribunale competente - fallimento» non integra un procedimento concordatario unitario ai fini della prededuzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (conf. Cass. n. 17962/2024 e n. 6059/2025).

#### 2. Tassatività ed eccezionalità nel Codice della crisi: il concordato semplificato (n. 2779/2026)

Con riferimento all'art. 6 CCII (nella versione anteriore alla novella del d.lgs. n. 136/2024), la Corte esclude che possa attribuirsi la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. L'art. 6 perimetra infatti la prededuzione fondata sulla funzionalità a due sole categorie - crediti sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione e della domanda di concordato preventivo - con esclusione di ogni ipotesi non tipizzata. Le norme sulla



prededuzione hanno carattere eccezionale e tassativo, in quanto derogano alla responsabilità patrimoniale generica e alla par condicio creditorum, e non sono suscettibili di estensione analogica.

La scelta legislativa non è frutto di dimenticanza ma di consapevole attuazione del criterio direttivo di contenimento delle ipotesi di prededuzione (art. 2, comma 1, lett. l, l. delega n. 155/2017), avendo il legislatore eliminato il binomio «occasionalità-funzionalità» dell'art. 111 l. fall. Di qui il principio: «non può essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dal professionista per l'attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative di prededuzione previste dall'art. 6 Codice della Crisi». Infondata anche la questione di legittimità costituzionale (artt. 3, 24, 41 e 111 Cost.), trattandosi di trattamento differenziato non irragionevole, giustificato dall'autonomia del concordato semplificato quale epilogo non scontato della composizione negoziata.

## **B. Diligenza qualificata dell'advisor ed eccezione di inadempimento**

### **3. Il riparto dell'onere della prova a fronte dell'eccezione del curatore (nn. 2664/2026 e 2665/2026)**

Con giurisprudenza ormai assestata, la Corte conferma che il curatore (oggi liquidatore giudiziale) è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito professionale, l'eccezione di inadempimento secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l'incompleto adempimento. Grava per converso sul professionista - al di fuori di un'obbligazione di risultato, che non equivale al successo pieno della procedura - l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento, per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico esigibile in concreto, ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevedibili dell'evoluzione negativa della procedura (Cass. n. 6382/2025; n. 18020/2025; n. 35554/2023; Cass. S.U. n. 13533/2001).

Detto onere postula la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, idonea a propiziare l'ammissione alla procedura, con indicazione anche dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili derivanti da azioni di responsabilità per mala gestio (Cass. n. 36319/2022). Il credito può essere conseguentemente escluso dal concorso, o dalla prededuzione, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte.

### **4. La diligenza esigibile: competenze contabili e fiscali dell'avvocato e del commercialista (nn. 2664/2026 e 2665/2026)**

Le due pronunce gemelle, relative alla medesima procedura IGE, affermano un principio simmetrico per l'advisor legale e per quello contabile. Nell'ambito delle prestazioni rese per la redazione della domanda, del piano e della proposta di concordato, sussiste la responsabilità del professionista nel fornire dati aziendali corretti, da sottoporre poi all'attestazione di veridicità e fattibilità ex art. 161, comma 3, l. fall. Per l'avvocato (n. 2664/2026), la Corte cassa il decreto che lo aveva ritenuto estraneo alle anomalie contabili: costituisce falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. l'affermazione secondo cui il legale possa disinteressarsi delle questioni economico-contabili per difetto di specializzazione, dovendo egli munirsi delle competenze necessarie e adeguate all'opera, specie a fronte di questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., naturalmente insite in una procedura concorsuale.

Per il commercialista (n. 2665/2026), l'acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società integra inadempimento rispetto al dovere di concorrere all'informazione veritiera dei creditori; il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto, sotto le spoglie della violazione di legge, sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014). In entrambi i casi la prestazione dev'essere valutata in base alla fattispecie concreta in cui l'advisor opera, e non in astratto.

### **5. Il dovere di consiglio, informazione e verifica di praticabilità (n. 2043/2026)**

Nel vigore del Codice della crisi, il professionista incaricato dell'assistenza «giudiziale e stragiudiziale» alla ristrutturazione del debito non può considerare il proprio compito limitato alla presentazione di un ricorso corredato dei documenti di legge: deve consigliare il cliente sulle scelte concretamente e utilmente esperibili, acquisire da lui le informazioni necessarie e informarlo dei doveri gravanti sull'imprenditore in crisi (artt. 3 e 4 CCII) e del rischio di responsabilità, anche penale (art. 323 CCII), connesso al ritardo ingiustificato nell'apertura della liquidazione giudiziale. In difetto, l'obbligazione contrattuale non può dirsi esattamente adempiuta.

La circostanza che l'imprenditore si sia rivolto ai legali solo in reazione a un'istanza di liquidazione giudiziale del pubblico ministero avrebbe dovuto, a maggior ragione, indurre alla verifica immediata



dell'effettiva praticabilità di una soluzione alternativa, a fronte del dovere di attivarsi senza indugio ex art. 2086, comma 2, c.c. La presentazione di una domanda prenotativa, pur astrattamente consentita, è sindacabile in concreto sotto il profilo della corrispondenza all'esatto adempimento; il ricorso è stato rigettato.

## Rilievo pratico

### Per i professionisti e gli advisor (legali e contabili):

Il compenso maturato per l'assistenza all'accesso a una procedura di regolazione della crisi non gode automaticamente della prededuzione: occorre l'effettiva apertura e la stretta consecuzione funzionale con l'eventuale fallimento (n. 7005/2026); nel concordato semplificato la prededuzione è in radice esclusa (n. 2779/2026). Sul piano dell'adempimento, l'advisor deve poter documentare di aver operato con diligenza qualificata - verificando e rappresentando in modo completo e veritiero i dati aziendali, segnalando anomalie e criticità e consigliando il cliente sulle alternative concretamente praticabili - poiché, a fronte dell'eccezione del curatore, è su di lui che grava l'onere di provare l'esattezza della prestazione o l'incidenza di fattori esogeni. La ripartizione delle competenze tra più professionisti non vale a delimitare la responsabilità del singolo entro «compartimenti stagni».

### Per i curatori e gli organi delle procedure:

Ai fini della contestazione del credito professionale è sufficiente allegare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione, per poi far valere l'eccezione di inadempimento; l'onere probatorio dell'esatto adempimento si sposta sul professionista. La verifica va condotta in concreto, enucleando specificamente i singoli profili di inadempimento (dati contabili, note di credito, pagamenti anomali, trattamento fiscale) e non in astratto.

### Per i giudici del merito:

La prededuzione va riconosciuta secondo un giudizio ex ante di funzionalità e nel rispetto della tassatività delle ipotesi tipizzate dal Codice della crisi, senza estensioni analogiche. La diligenza dell'advisor va apprezzata alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c. in relazione alla fattispecie concreta, senza escludere a priori dal perimetro dell'incarico del legale le questioni contabili e fiscali «naturalmente» attratte nell'orbita della procedura concorsuale.

## Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

Le decisioni si saldano attorno al principio-cardine delle Sezioni Unite in tema di prededuzione funzionale (Cass. S.U. n. 42093/2021), espressamente richiamato tanto in ordine ai presupposti della consecuzione (n. 7005/2026) quanto nella ricostruzione del sistema anteriore alla riforma del Codice della crisi (n. 2779/2026). Sul versante dell'eccezione di inadempimento e del riparto dell'onere della prova, il filone è quello di Cass. n. 6382/2025, n. 18020/2025, n. 17002/2024, n. 35554/2023, n. 35489/2023 e Cass. S.U. n. 13533/2001, con il completamento di Cass. n. 36319/2022 quanto al contenuto della rappresentazione patrimoniale dovuta.

Ne emerge un indirizzo coerente: la posizione dell'advisor - avvocato o commercialista - è ricondotta a un unico paradigma di responsabilità professionale qualificata, mentre il rango prededucibile del suo credito è mantenuto entro confini rigorosi, in linea con la scelta di contenimento dei costi delle procedure sottesa alla legge delega n. 155/2017 e al Codice della crisi. L'impianto, elaborato in parte con riferimento alla legge fallimentare (nn. 7005, 2664 e 2665/2026) e in parte già nel vigore del CCII (nn. 2779 e 2043/2026), conserva sostanziale continuità sistematica tra i due regimi.



# Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

## Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

## Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

## Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

## Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

## Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

## Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

## Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

## Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

## Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

## Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

